

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 801)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e Sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 ottobre 1964 (V. Stampato n. 1504)

presentato dal Ministro della Sanità

(MANCINI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FERRARI AGGRADI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 ottobre 1964*

**Modifiche all'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva, il veterinario provinciale ordina l'abbattimento e la distruzione, con le modalità stabilite nel regolamento di polizia veterinaria, degli animali infetti e, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti di infezione o di contaminazione.

Nei casi di afta epizootica, di peste equina, di peste suina africana e di febbre catarrale degli ovini, il Ministro per la sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, può stabilire con suo decreto l'obbligo di abbattere e di distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione. Il veterinario provinciale provvede all'emanazione del decreto di abbattimento e di distruzione dei singoli animali.

Per l'abbattimento dell'animale è concessa al proprietario una indennità da lire 30.000 a lire 100.000 per capo equino o bovino, da lire 6.000 a lire 20.000 per capo suino e da lire 2.000 a lire 5.000 per capo ovino e caprino.

L'importo dell'indennità è per i due terzi a carico dello Stato e per un terzo a carico della Provincia.

I fondi per il pagamento della indennità sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, che provvederà ad accreditare le somme occorrenti agli uffici dei veterinari provinciali.

I provvedimenti del veterinario provinciale, previsti dal presente articolo, sono definitivi ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente articolo 265-bis:

« Nessuno può importare, detenere, alienare, senza autorizzazione del Ministro per la sanità, i virus e gli altri microorganismi agenti eziologici delle malattie indicate nel precedente articolo 265. La produzione dei virus dell'afta epizootica, della peste bovina, della peste equina, della peste suina africana e della febbre catarrale degli ovini è riservata allo Stato che può demandarla agli enti vigilati dal Ministero della sanità.

Il contravventore alle disposizioni del precedente comma è punito con le sanzioni stabilite nell'articolo 188, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Chiunque ottenga una delle autorizzazioni di cui al primo comma deve osservare le prescrizioni che il Ministro per la sanità ritenga di imporgli ai fini della profilassi delle epizootie. In caso di inosservanza il Ministro può revocare l'autorizzazione ».

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 88 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.